

Regolamento disciplinante la ripartizione, l'utilizzo e la liquidazione del fondo comune



CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL FIUME BACCHIGLIONE

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE,
L'UTILIZZO E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO COMUNE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 24 maggio 2023

INDICE

ARTICOLI	PAGINE
1 – Finalità – oggetto – ambito di applicazione	3
2 – Fondo Comune	3
3 – Destinazione del Fondo Comune	3
4 – Quantificazione del Fondo Comune	4
5 – Procedimento per l'erogazione della quota parte del Fondo Comune	5
6 – Concessione di contributi a Enti – Patrocinio	6
7 – Pubblicità degli interventi realizzati con l'utilizzo dei Fondi Comuni	6
8 – Procedimento erogazione Fondo Residuo – una tantum ad iniziativa del consorzio	7
9 – Disposizioni finali e controlli	7
10 – Entrata in vigore – efficacia del regolamento	8

ART. 1 – FINALITÀ – OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”* i criteri e le modalità ai quali il Consorzio BIM Bacchiglione si attiene per l'erogazione del sovracanone di cui all'art. 1 comma 14 Legge 27.12.1953 n. 959, e di ogni altra entrata di competenza del consorzio nel rispetto delle norme Statutarie.

2. Le disposizioni del presente regolamento si attengono ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90).

3. L'ambito di applicazione è individuato nel territorio evidenziato nella planimetria allegata; i destinatari sono i Comuni all'interno del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bacchiglione.

ART. 2 – FONDO COMUNE

1. Il Fondo Comune è alimentato dal sovracanone idroelettrico di cui alla legge 959/1953 e da ogni altra entrata di competenza del consorzio.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO COMUNE

1. L'impiego del Fondo Comune deve essere conforme al disposto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n° 959 ed è ispirato a principi di sussidiarietà e solidarietà.

Il Consorzio intende con ciò concorrere economicamente al sostegno di investimenti e di iniziative che abbiano importanti ricadute nei territori dei Comuni ricompresi nel perimetro del bacino del Consorzio.

In particolare il concorso consorziale ha lo scopo di favorire lo sviluppo di attività ed iniziative intese a promuovere lo sviluppo economico del territorio rappresentato, contribuendo al miglioramento del benessere e della qualità della vita della sua popolazione, nonché alla valorizzazione e salvaguardia delle risorse dell'ambiente naturale, agricolo e forestale.

2. Il Fondo Comune è destinato:

- a garantire la copertura delle spese per il funzionamento del Consorzio secondo la quantificazione desunta dal Bilancio di previsione;
- favorire lo sviluppo, progresso economico e benessere di comunità locali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio;
- aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane nella realizzazione di iniziative/ investimenti /piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista

energetico, ambientale, economico e sociale.

3. Il Fondo Comune secondo le modalità indicate nel presente regolamento può essere destinato:

A) al trasferimento di quota fissa a favore dei Comuni a sostegno del bilancio locale nell'ambito della tutela ambiente.

B) al finanziamento di acquisti o servizi, iniziative dirette a favorire il progresso sociale ed economico delle popolazioni presenti e stabilmente dimoranti nei Comuni facenti parte del Consorzio nell'ambito culturale, ricreativo, socio-assistenziale, sportivo/tempo libero di interesse della comunità locale;

C) al finanziamento di opere/interventi di sistemazione del patrimonio locale con particolare riguardo agli interventi di cui all'art. 3 dello Statuto.

4. Il concorso avviene mediante l'erogazione di contributi in denaro a copertura parziale o totale delle spese conseguenti l'iniziativa o l'intervento beneficiato secondo le modalità stabilite al successivo art. 5.

ART. 4 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO COMUNE

1. Il Fondo Comune – dedotta la quota necessaria per il funzionamento del Consorzio e per specifiche progettualità di iniziativa del Consorzio – è quantificato annualmente dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione nella quale sono stabiliti:

- eventuale trasferimento di quota fissa di cui alla lett. A) art. 3 e relative modalità erogazione;
- quota da erogare su presentazione di progettualità specifiche di cui alla lett. B) e C) art.3;
- eventuale riparto per ambiti territoriali;

2. Il Consiglio Direttivo stanZIA il Fondo Comune a sostegno di interventi/iniziative di interesse locale in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici nell'ambito del bacino imbrifero e dei seguenti criteri: 1) potenza nominale impianti situati nell'area territoriale Consorzio 2) superficie comunale all'interno del bacino 3) popolazione residente all'interno del bacino.

3. Il riparto per ambiti territoriali avviene secondo la tabella in allegato Sub. A). Il Consiglio Direttivo può valutare di trasferire una quota da un ambito ad un altro in ossequio al principio del maggior bisogno delle popolazioni.

4. La quantificazione del Fondo destinato al procedimento erogatorio partecipato dai Comuni avviene sulla base di un'analisi effettuata che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento.

Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dal Consorzio le richieste di contributi dovranno pervenire al Consorzio – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa delle singole iniziative/manifestazioni/attività e/o progetti), dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione, che per quest'ultima, non possono essere successivi al 31 dicembre dell'anno successivo, è rimandata ad apposita delibera

del Consiglio Direttivo, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

Le domande prive degli elementi essenziali per lo svolgimento dell'istruttoria verranno escluse.

Fermo restando i termini per la presentazione stabilita con la deliberazione del Consiglio Direttivo sopra richiamata, la domanda volta ad ottenere la concessione di contributi deve essere inoltrata prima della realizzazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto e, quindi, non saranno ammesse a contributo le attività già effettuate.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Piano delle iniziative finanziate elaborato in base alle istanze presentate regolarmente dai Comuni entro i termini indicati dal bando.

Il Consorzio darà comunicazione ai Comuni dell'importo riconosciuto per l'iniziativa candidata.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO COMUNE

Sulla base della Deliberazione del Consiglio Direttivo indicata all'art. 4:

1. Il Consorzio pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni Sussidi – Criteri Avviso" l'Avviso di erogazione del Fondo Comune per 30 giorni (salvo maggiore termine indicato dal Consiglio Direttivo).

2. I Comuni beneficiari devono inviare entro il termine perentorio indicato nell'avviso – a pena di esclusione – l'apposito modulo di candidatura progetto a finanziamento Fondo Comune del Consorzio BIM reperibile nel sito istituzionale.

3. Il Consorzio entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 previa Deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione del Piano degli interventi di cui all'art. 4, comunica l'esito dell'istruttoria delle candidature e provvede alla liquidazione dell'acconto del 50% della quota spettante a favore dei Comuni ammessi al riparto.

4. A conclusione del progetto/iniziativa, ciascun Comune dovrà inviare il modulo di richiesta di liquidazione del saldo Fondo Comune reperibile nel sito istituzionale, allegando la rendicontazione di spesa dell'intero importo spettante, corredata (ove previsto) da collaudo/certificazione/verifica opere realizzate. Il Consorzio provvederà a liquidare entro 60 giorni dalla ricezione della completa documentazione di rendicontazione le richieste di liquidazione saldo per ciascuna progettualità conclusa.

Il termine massimo per il completamento del progetto/iniziativa è di 18 mesi ed il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione è il 31 gennaio del secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza di candidatura di cui al comma 2 del presente articolo.

5. I provvedimenti di liquidazione sono adottati dal Segretario Direttore. Il Consorzio effettuerà la sola verifica formale delle spese rendicontate e non è previsto alcun sopralluogo.

Il beneficiario dovrà autocertificare, nella richiesta di liquidazione del contributo, che *“la spesa rendicontata è giustificata da fatture o documenti di equivalente valore probatorio, corrispondenti a spese effettivamente sostenute e attinenti all'oggetto del contributo concesso dal Consorzio BIM Bacchiglione”*. La rendicontazione dovrà essere trasmessa, a pena di revoca del contributo assegnato, entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di assegnazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo concedere una eventuale proroga richiesta dal beneficiario. Le fatture o i documenti giustificativi di spesa presentati per ottenere la liquidazione del contributo non potranno essere anteriori ad 1 anno dalla data di protocollo di arrivo della domanda presentata al Consorzio.

6. Per importi inferiori a euro 20.000,00 di pronta cantierabilità, ovvero per iniziative connesse a situazione di particolare urgenza, si può procedere alla liquidazione dell'importo totale spettante. In tale caso il Comune è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Qualora il Comune non provveda non sarà ammesso alla ripartizione della quota spettante per l'anno successivo.

7. La mancata presentazione da parte del Comune della candidatura di cui al comma 2 oltre agli effetti di cui all'art. 10 comma 2 del regolamento comporta l'acquisizione della quota nella disponibilità del Consorzio secondo provvedimento da parte del Consiglio Direttivo. Gli avvisi/bandi devono espressamente riportare il presente articolo.

ART. 6 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI – PATROCINIO

1. Il Consorzio con Deliberazione del Consiglio Direttivo – nel pieno rispetto dei principi ispiratori dei sovracanoni di cui all'art. 1 della L. 959/1953, e dei principi di sussidiarietà e solidarietà, può concedere contributi o sussidi ad Enti pubblici o a soggetti singoli, Associazioni, Comitati, ed Enti privati per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio stesso.

2. I contributi / sussidi possono essere erogati a fondo perduto oppure a rimborso.

3. Gli Enti di cui al comma 1 possono presentare Istanza di Contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo utilizzando apposita richiesta indicando:

- finalità progetto
- budget totale
- durata
- partner cofinanziatori.

4. Le istanze pervenute sono valutate dal Consiglio Direttivo compatibilmente con le risorse disponibili nel Fondo Comune.

5. Il Presidente del Consorzio, a seguito di specifica richiesta, potrà concedere il Patrocinio del Consorzio in ordine a particolari eventi, iniziative o manifestazioni di riconosciuta valenza generale e pubblica utilità per via delle tematiche affrontate e per riscontro massmediatico. Si richiama il precedente comma per l'idonea pubblicità al Patrocinio.

ART. 7 – PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON L'UTILIZZO DEI FONDI COMUNI

1. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli devono dare adeguata pubblicità all'intervento consorziale integrando la tabella di cantiere dell'OO.PP con chiaro riferimento al Consorzio BIM Bacchiglione e con la dizione "INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BIM BACCHIGLIONE" e nelle altre situazioni, con adeguata forma di pubblicità. Nel materiale inerente i progetti/interventi realizzati deve essere inserito il logo del Consorzio BIM Bacchiglione.

ART. 8 – PROCEDIMENTO EROGAZIONE FONDO RESIDUO UNA TANTUM AD INIZIATIVA DEL CONSORZIO

1. Nel caso di residui passivi del Fondo Comune, il Consiglio Direttivo approva specifica deliberazione stabilendo:

- importo spettante a ciascun Comune;
- ambiti di utilizzo tra quelli indicati all'art. 3 lettere B) e C);
- criteri specifici (criteri di valutazione delle singole iniziative/manifestazioni/attività e/o progetti), dei termini per la ricezione delle domande e dei termini per la presentazione della rendicontazione, che per quest'ultima, non possono essere successivi al 31 dicembre dell'anno in corso;
- avviso di erogazione Fondo Comune Residuo.

L'avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio – sezione “Amministrazione Trasparente – Contributi – Sussidi” per almeno 30 giorni.

2. In caso di mancato riscontro da parte del Comune, trova applicazione quanto indicato all'art. 5 comma 7 e il Comune decade ai sensi dell'art. 10 comma 2 dal diritto all'erogazione della propria quota di sovracanone residuo, che rientra nella disponibilità del consorzio secondo specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. La destinazione del fondo a specifiche finalità/iniziative progetti UNA TANTUM è demandata al Consiglio Direttivo con deliberazione contenente:

- enti destinatari;
- ambito progettuale di destinazione del finanziamento;
- criteri di valutazione quantitativa delle singole iniziative / manifestazioni / attività e/o progetti;
- termini per la ricezione delle domande;
- termini per la presentazione della rendicontazione;
- bando di finanziamento.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E CONTROLLI

1. L'intervento del Consorzio non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti pubblici. Il Consorzio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo

stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di effettuare controlli, allorché sorgano fondati dubbi sulla rispondenza tra le documentazioni presentate e l'opera realizzata. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi vigenti, lo Statuto ed i regolamenti consorziali.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali e Contributi / Sussidi – Criteri e modalità erogazione.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. A partire da tale termine è efficace nei confronti dei Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bacchiglione (D.M. 29 marzo 1972).

3. La mancata partecipazione del Comune al procedimento di erogazione del Fondo Comune di cui all'art. 4 comporta la decadenza del diritto alla ripartizione del sovracanone di cui alla legge 959/1953 per l'annualità in corso.

4. La mancata partecipazione del Comune al procedimento di erogazione Residui Fondo Comune ovvero al procedimento di erogazione una tantum di cui all'art. 8 comporta decadenza del diritto alla ripartizione dei contributi stanziati. Il presente articolo è inserito nei Bandi/Avvisi predisposti per l'erogazione.

5. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento consortile inerente l'erogazione del sovracanone.